



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: Rettifica previsioni cartografiche variante al Piano Regolatore Generale ai termini dell'art.44 comma 3 della L.P. 15/2015 e revoca deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **agosto** ad ore 20.00,

**31 agosto 2017**

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.  
Presenti i Signori:

Assenti

giust. ing.

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. BENEDETTI ELENA
8. STERNI SILVINO
9. BENONI MARIA ASSUNTA
10. BARBI ELEONORA
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

	giust.	ing.
1. BENEDETTI PIERA	X	
2. BENEDETTI OSCAR		
3. BENONI MORIS		
4. CIAGHI SILVANO		
5. CAPPELLETTI FAUSTO		
6. MAZZUCCHI ROBERTO		
7. BENEDETTI ELENA	X	
8. STERNI SILVINO		
9. BENONI MARIA ASSUNTA		
10. BARBI ELEONORA		
11. MAZZUCCHI ENRICO		
12. MAZZUCCHI ELENA		
13. CIAGHI ROMINA		
14. CAPPELLETTI MARCO		
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO		

Assiste il Segretario Comunale  
dott.ssa *Federica Bortolin*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Benedetti Oscar**, nella sua qualità di **Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo  
Comunale il

**01 settembre 2017**

ove rimarrà esposto  
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Federica Bortolin*

## **Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31.08.2017.**

Oggetto: Rettifica previsioni cartografiche variante al Piano Regolatore Generale ai termini dell'art.44 comma 3 della L.P. 15/2015 e revoca deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che in data 02.10.1991 è entrato in vigore il Piano Comprensoriale della Vallagarina.

Richiamata la deliberazione commissariale n. 1 del 21 maggio 2012 con la quale è stata adottata, in via definitiva, la "3ª Variante al Piano regolatore generale del Comune di Ronzo-Chienis", negli elaborati tecnici e cartografici di data "marzo 2012" redatti dal progettista incaricato - Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità della Vallagarina.

Considerato che la variante è stata approvata dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1177 del 08.06.2012 e che la deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25/I-II del 19.06.2012 e la variante al piano è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Considerato peraltro che, a seguito dell'entrata in vigore della 3ª Variante, è emerso un errore materiale nella cartografia di piano (Tav. B3).

Dato atto che l'errore materiale riscontrato atteneva alla classificazione delle pp.ff. 221/1 e 221/2 e parte della p.f. 223/3 C.C. Ronzo che, pur mantenendo la destinazione residenziale, erano state ricomprese all'interno delle aree "consolidate" anziché da "completare", destinazione già attribuita dai precedenti piani regolatori.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.10.2016 si è pertanto provveduto all'approvazione di una variante al p.r.g. per la correzione del suddetto errore materiale, essendo stata considerata "consolidata" un'area (pp.ff. 221/1, 221/2 e parte della p.f. 223/3) in base al fatto che sulle particelle in questione era stata rilasciata una concessione edilizia per la costruzione di nuovi volumi residenziali, ma che l'intervento edilizio non era stato poi realizzato.

Dato atto altresì che la deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51/I-II del 20.12.2016.

Evidenziato che la sopraccitata variante per correzione materiale, approvata con la deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016, ha ripristinato l'originaria destinazione urbanistica dell'intero ambito (cartiglio 47), portandola da residenziale *consolidata* a residenziale da *completare*, ma ha mantenuto i limiti planimetrici dell'intero ambito (cartiglio 47) così come ridefiniti dalla 3ª Variante, al fine di adattarli alla base catastale aggiornata ed allo stato reale dei luoghi, anche in considerazione della concessione edilizia già rilasciata.

Dato atto che a seguito della ripermutazione compiuta dalla 3ª Variante la superficie dell'area residenziale consolidata, contraddistinta dalle pp.ff. 221/1, 221/2 e 223/3 (parte), risulta ridotta rispetto a quella originariamente indicata dalla Variante n. 2/1996 e, proporzionalmente, ne risultano modificate anche le relative potenzialità edificatorie.

Ritenuto doveroso procedere alla correzione dell'errore materiale sopradescritto al fine ripristinare *anche* le originarie consistenze superficiali e potenzialità edificatorie delle aree, in virtù del fatto che la rettifica dell'errore materiale approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016 dava solo parziale risposta alla volontà di ripristinare l'originaria potenzialità edificatoria (destinazione urbanistica e superficie aree da completare).

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca della deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 e s.m.

Dato atto che a norma dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 la P.A può disporre la revoca di suoi precedenti provvedimenti quando sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse sussista una non rispondenza dell'atto al pubblico interesse ed un interesse attuale alla rimozione dello stesso.

Richiamata la nota prot. n. M303-1303 del 28.04.2017 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di variante al prg per correzione di errore materiale a tutti i proprietari delle particelle immobiliari ricomprese nel perimetro dell'ambito del cartiglio 47 ed indicato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Viste le note del 12.05.2017 prot. n. 1473, 1474 e 1475 con le quali i signori Martinelli Raffaele, Comandella Mariangela e Sterni Massimo, proprietari di alcune realtà immobiliari comprese nell'ambito (cartiglio 47), hanno chiesto il mantenimento della destinazione urbanistica (leggasi 3° Variante) su quanto di loro pertinenza, nonché l'annullamento della deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016.

Ritenuto opportuno e più funzionale unificare nel presente provvedimento di variante per errore materiale sia le modifiche urbanistiche finalizzate alla correzione della destinazione in aree da *completare* delle pp.ff. 221/1, 221/2 e parte 223/3 (già oggetto della variante 2016) sia quelle volte al ripristino della loro originaria consistenza superficiale (come da 2ª variante), oltre a quelle per la riproposizione della destinazione di aree *consolidate* delle pp.ff. 224, 223/1 e della p.ed. 256 (come da 3ª variante).

Rilevato altresì che è stato recentemente riscontrato un altro errore materiale relativo al cimitero di Ronzo-Chienis in quanto la cartografia di piano, che trova origine nel PUC del '91, ha inserito genericamente l'attuale attrezzatura cimiteriale tra le aree a "verde pubblico", omettendo anche di rappresentarne la fascia di rispetto.

Posto che ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera h) della L.P. 15/2015 i PRG devono indicare le attrezzature cimiteriali e le relative fasce di rispetto.

Considerato che il comma 3, dell'art. 44, "Rettifica ed adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica" della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 prevede il seguente iter semplificato per la rettifica di errori materiali dei piani regolatori generali: "La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione".

Visti ed esaminati gli elaborati tecnici, costituenti la correzione degli errori materiali in oggetto, redatti dal Progettista incaricato - Ufficio Tecnico della Comunità della Vallagarina in data "luglio 2017", nonché le motivazioni tecniche contenute nella sotto indicata documentazione:

- Relazione illustrativa;
- Tav. 1 : Estratto Tavola B.3 Stato in vigore - scala 1:1000;
- Estratto Tavola B.3 Stato corretto - scala 1:1000;
- Estratto Tavola B.3 In vigore dal 1996 al 2012 - scala 1:1000;
- Estratto Tavola B.3 Variante per errore materiale approvata con deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016 - scala 1:1000;
- Tav. 2: Raffronto.

Sottolineato che ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, lettera b) del Regolamento VAS le varianti urbanistiche per la correzione di errori materiali non sono soggette a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica arch. Andrea Piccioni, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l'art. 1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31, e dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza al fine della regolarità contabile.

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.

Vista la circolare n. 2/15 a firma dell'Assessore all'Urbanistica di data 12.08.2015 prot. n. A041/414585/LFR/ANT.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 11 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari n. 1 (Marco Cappelletti), astenuti n. 1 (Massimiliano Mazzucchi), accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

## **DELIBERA**

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 28 assunta in data 28.10.2016, avente ad oggetto "*Rettifica previsioni cartografiche variante al Piano Regolatore Generale a' termini dell'art. 44, comma 3, della L.P. 15/2015*";
2. di approvare la rettifica delle previsioni del P.R.G. vigente (3<sup>a</sup> Variante) ai fini della correzione degli errori materiali descritti in premessa, secondo gli elaborati predisposti dal Progettista incaricato - Ufficio Tecnico della Comunità della Vallagarina - in data "luglio 2017" di seguito riportati che, sebbene non allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - ◆ Relazione illustrativa;
  - ◆ Tav. 1 : Estratto Tavola B.3 Stato in vigore - scala 1:1000;
  - ◆ Estratto Tavola B.3 Stato corretto - scala 1:1000;
  - ◆ Estratto Tavola B.3 In vigore dal 1996 al 2012 - scala 1:1000;
  - ◆ Estratto Tavola B.3 Variante per errore materiale approvata con deliberazione consiliare n. 28 del 28.10.2016 - scala 1:1000;
  - ◆ Tav. 2: Raffronto;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento e relativi elaborati tecnici, al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.P. L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- ◆ opposizione alla Giunta, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ◆ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO  
f.to Ing. Oscar Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Federica Bortolin

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 79, terzo comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)  
Deliberazione divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 79, 3° comma,  
del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 01 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Federica Bortolin